**1. ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA TERZI**

Il beneficiario può affidare parte delle attività a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Autorità di Gestione, in linea con quanto definito nel presente paragrafo.

Si tratta di un ambito generale, a cui è possibile ricondurre tutte le ipotesi in cui il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa), necessita di acquisire all’esterno, da soggetti terzi non partner e non persone fisiche, forniture e servizi.

Va precisato che non costituiscono fattispecie di acquisizione di servizi da terzi:

- gli incarichi affidati a persone fisiche attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;

- gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dell’incarico (es. docenza) non si ricorre all’utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l’azienda stessa.

- gli incarichi professionali a studi associati se costituiti, in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l’incarico;

- gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l’incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all’associazione.

Per altro verso, non sono considerati come acquisizione di servizi da terzi le seguenti situazioni:

* gli incarichi assunti dai partner in attuazione di un accordo scritto di partenariato per la realizzazione di una operazione;
* gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
* gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse;
* l’affidamento di parte di operazioni, da parte del Comune capofila, ad altri Comuni facenti parte dello stesso Ambito Territoriale Sociale.

In linea generale l’acquisizione di servizi da soggetti terzi non può avere ad oggetto o riguardare:

* attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
* accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario con riferimento all’effettivo valore dei servizi prestati.

Nella categoria generale dell’acquisizione di servizi da terzi (che possiamo considerare il *genus)* rientrano, ai fini di quanto qui interessa, sia le ipotesi di “acquisizione di servizi caratteristici”, sia le ipotesi di “acquisizione di forniture, lavori e servizi strumentali e accessori” *(species).*

Si devono intendere servizi caratteristici quelli che hanno per oggetto la realizzazione diretta delle finalità e gli obiettivi preordinati all’operazione, che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell’interesse pubblico dell’operazione stessa e che hanno determinato la concessione e quindi l’attribuzione del finanziamento pubblico.

Il ricorso a terzi per l’acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti le operazioni, è una fattispecie diversa dall’acquisizione di servizi caratteristici. Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività che, in via esemplificativa, possono riferirsi a:

* le forniture di attrezzature;
* i servizi di supporto per l’organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
* la fornitura di materiale didattico, cancelleria e altri materiali di consumo;
* i servizi di comunicazione e pubblicità delle azioni progettuali nei media;
* le attività di consulenza amministrativa e contabile dedicate al progetto.

L’acquisizione di prestazioni di lavoro in somministrazione segue le regole previste nel paragrafo 4.2 Costi del personale. I servizi di intermediazione e di fornitura di lavoro in somministrazione - e i relativi costi – possono invece essere considerati a tutti gli effetti alla stregua dell’acquisizione da parte del beneficiario di forniture e servizi strumentali e accessori di cui al presente paragrafo.

**1.1 Acquisizione di servizi caratteristici**

L’acquisizione di servizi caratteristici per la realizzazione di un intervento non può avere per oggetto la direzione e in generale le funzioni di coordinamento organizzativo e amministrativo dell’operazione che devono restare in capo al beneficiario eventualmente distribuite all’interno *del partenariato di attuazione.*

L’acquisizione di servizi caratteristici deve essere autorizzata dall’Amministrazione. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura. Per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario, l’affidamento potrà anche essere autorizzato da parte dell’Amministrazione nel corso di esecuzione dell’operazione finanziata, purché preventivamente rispetto all’espletamento delle attività oggetto della fornitura.

Eventuali modifiche rispetto al soggetto inizialmente previstoed ai contenuti dell’affidamento nonché all’aumento del valore economico dello stesso, sono subordinate, ad una nuova ed ulteriore autorizzazione da parte dell’Amministrazione.

L’AdG può prevedere una soglia di costo, anche in termini percentuali, al di sotto della quale non è necessaria l’autorizzazione preventiva di cui sopra essendo comunque necessaria la comunicazione preventiva.

Le Amministrazioni possono inoltre prevedere all’interno dei loro Avvisi un limite di importo complessivo, anche in termini percentuali, per l’acquisizione di tale tipologia di servizi.

Le attività caratteristiche possono essere oggetto di acquisizione da terzi, a condizione che:

* si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;

e/o

* la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza.

Il fornitore di servizi caratteristici non può sub-appaltare in tutto o in parte, le attività a lui affidate.

**1.2 Procedure per l’acquisizione di servizi (o lavori o forniture) da terzi**

Le procedure che il beneficiario dell’operazione deve seguire per l’affidamento di lavori, beni e servizi a soggetti terzi sono definite dall’Autorità di Gestione nei propri atti di programmazione e linee guida di rendicontazione.

Pertanto, nella scelta dell’affidatario della fornitura, lavoro o del servizio da acquisire, il beneficiario del finanziamento, nel caso in cui questo non sia soggetto all’applicazione delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici D. LGS. 36/2023, segue le procedure previste dall’AdG, che, in via analogica, possono essere diversificate in relazione al valore complessivo dell’affidamento stesso, ed ispirarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione ed essere strutturate in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora tali acquisizioni diano luogo a spese che sono oggetto di costi semplificati (UCS, SF e costi di base del tasso forfettario diversi dai costi reali), la conformità della procedura di affidamento non è strettamente rilevante ai fini dell’ammissibilità.